



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GIOIOSA MAREA

Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –

E-mail MEIC84400T@istruzione.it - MEIC84400T@PEC.ISTRUZIONE.IT – Sito web: www.icgioiosa.gov.it

Prot. n. 2028/F4

Gioiosa Marea 30/04/2013

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Progetto Educazione alla Legalità L.R. 20/1999

"Un tetto per la legalità"

LABORATORIO ARTISTICO-TEATRALE - A.S. 2012/13

Con il presente contratto

TRA

L'**Istituto Comprensivo Gioiosa Marea**, con sede in Gioiosa Marea in Via Calvario, codice fiscale n° 94007260832, nella persona del suo legale rappresentante, Dirigente Scolastico Prof.ssa LOLLO Marinella, nata a San Salvatore di Fitalia (ME) il 12.08.1964, codice fiscale n° LLLMNL64M52I147I, domiciliata per la sua funzione in Via Calvario, 98063 Gioiosa Marea autorizzato alla stipula del presente contratto;

E

La dott.ssa **SANTACOLOMBA Daniela** nata a Cefalù (PA) il 12/04/1979, residente in Cefalù (PA) Via Aldo Moro n. 10, codice fiscale SNT DNL 79D52 C421Z.

preMESSO

che la scuola necessita di esperti esterni per espletare il laboratorio artistico - teatrale del Progetto *Legalità*, art.1 L.R. 20/99 A.S. 2012-2013;

che dal curriculum presentato, la dott.ssa SANTACOLOMBA Daniela, risulta essere in possesso delle competenze intellettuali e professionali richieste dal progetto

stipulano

il seguente contratto di prestazione d'opera valevole per l'anno scolastico 2012/13 periodo maggio 2013 – giugno 2013 che sarà così regolato:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

La dott.ssa **SANTACOLOMBA Daniela** individuata quale esperta in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito Curriculum Vitae depositato agli atti della scuola si impegna a prestare la propria opera intellettuale a favore di questa Istituzione Scolastica le seguenti attività:

- docenza nel laboratorio artistico - teatrale per un compenso forfetario lordo **€ 250,00**, per n. 20 ore di prestazione.

ART. 2 – PERIODO DI PRESTAZIONE

L'incarico avrà decorrenza **dal 02/05/2013** secondo il calendario concordate con le docenti di classe e qualsiasi decisione circa il prolungamento del presente contratto dovrà essere formalizzato con un nuovo accordo contrattuale; l'apposizione del termine di esecuzione della prestazione non costituisce deroga espressa o rinuncia alla facoltà di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente ai sensi dell'art.2227 c.c.

ART. 3 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'interessata agirà in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione ed inserimento stabile nell'organizzazione di questa scuola: pertanto sceglierà le modalità tecnico-operative per adempiere la prestazione, collaborerà con il responsabile per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel *Progetto Legalità L.R. 20/99*.

Le attività, elencate al paragrafo 1, dovranno comunque essere coordinate con le esigenze dell'Istituto onde evitare intralci o ritardi nell'esecuzione della prestazione.

L'incarico dovrà essere svolto personalmente dalla dott.ssa **SANTACOLOMBA Daniela** senza potersi valere di sostituti ovvero potrà farsi sostituire, previo accordo con altra persona idonea, ai sensi dell'art. 1406 c.c.-

Tenuto conto la natura particolare dei compiti affidati, la dott.ssa **SANTACOLOMBA Daniela**, avrà accesso alle strutture della scuola e/o potrà utilizzare strumenti di proprietà dell'Istituto. Qualsiasi dato o informazione del quale il collaboratore venga a conoscenza nell'esecuzione del suo incarico, riveste carattere di riservatezza. La dott.ssa **SANTACOLOMBA Daniela** si impegna pertanto a non divulgare a terzi tali dati o informazioni.

In applicazione delle Leggi e dei Regolamenti in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il Dirigente Prof.ssa Marinella Lollo, responsabile della sicurezza informerà la dott.ssa **SANTACOLOMBA Daniela** sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

ART. 4 – DIRITTI SULL'ATTIVITA' PRESTATATA

La dott.ssa **SANTACOLOMBA Daniela** cede alla scuola ogni e qualsiasi diritto esclusivo di pubblicare, utilizzare economicamente e cedere a terzi il materiale relativa alla collaborazione di cui sopra.

ART. 5- COMPENSO

Il compenso per n. **20 ore** di prestazione **ammonterà a € 250,00 (duecentocinquanta/00)**. L'importo, che si intende al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge che gravano sul collaboratore, verrà liquidato in un'unica soluzione al termine della prestazione, dietro presentazione di dichiarazione dell'attività prestata, vistata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Marinella Lollo, responsabile del progetto, quando l'Istituzione Scolastica entrerà in possesso dei fondi destinati al progetto.

Le parti concordano l'esclusione del pagamento di rimborsi spesa per qualsiasi indennità di fine rapporto.

ART. 6 – TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE

Stante l'assimilazione delle collaborazioni coordinate e continuative al regime fiscale dei redditi da lavoro dipendente, sul compenso di cui al paragrafo 5 sarà operata una ritenuta secondo aliquote progressive sugli scaglioni di reddito.

ART.7 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli art. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di recesso anticipato l'Istituto sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per l'opera svolta sino al momento del recesso.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI

ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l'Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro. La scuola si impegna a raccogliere e trattare i dati del prestatore, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. Il compenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art. 12 della L.675/1996.

Il collaboratore da canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

ART. 9- REGISTRAZIONE

Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse.

ART. 10 – ARBITRATO

Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del Foro competente.

Per accettazione
Dott.ssa Daniela Santacolomba

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marinella Lollo
